



Applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (PEM)

Nota informativa per gli ambienti economici

Data: 21 Agosto 2020

Il 24 giugno 2020 il Consiglio federale ha approvato l'applicazione bilaterale transitoria delle norme rivedute della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee¹ (Convenzione PEM), cfr. nota informativa del 21 gennaio 2020. Le nuove norme saranno applicate in maniera bilaterale e transitoria dalla Svizzera, dai suoi partner dell'AELS, dall'UE, dai Paesi dei Balcani occidentali, dalla Turchia e dalla maggior parte dei Paesi mediterranei (MED). Attualmente, soltanto l'Algeria², l'Egitto, il Marocco e la Tunisia non hanno ancora annunciato di voler adottare l'approccio bilaterale transitorio. Le prime Parti contraenti della Convenzione menzionate hanno deciso di applicare già le nuove norme, che contengono miglioramenti sensibili rispetto a quelle in vigore, in attesa che la revisione venga adottata dalle seconde. Nella sostanza, le [norme](#)³ applicate durante il periodo transitorio sono identiche a quelle della Convenzione riveduta.

La revisione della Convenzione e la sua applicazione bilaterale transitoria devono essere approvate dal Parlamento e sono soggette a referendum facoltativo. Le norme rivedute della Convenzione potranno pertanto essere applicate in Svizzera, in linea di massima, dal 1° luglio 2021. Una tabella che indica l'evoluzione della zona di cumulo via che le Parti contraenti della Convenzione avranno concluso le procedure di approvazione sarà pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane.

Le norme rivedute consentono di ottenere delle semplificazioni amministrative per le imprese, in particolare a seguito della soppressione della prova dell'origine EUR-MED, nonché di calcolare il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari sulla base di valori medi nel corso di un anno fiscale. Le tolleranze relative ai materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti industriali sono state portate dal 10 al 15 per cento del prezzo franco fabbrica e per i prodotti agricoli dal 10 al 15 per cento del peso netto. Le norme rivedute consentono inoltre la separazione contabile per lo zucchero, rendendone più facile lo stoccaggio, e la sostituzione della regola del trasporto diretto con quella della non modificazione per tener conto dell'evoluzione nella logistica internazionale.

Sono state poi in generale semplificate le regole di lista per i prodotti industriali. Se viene applicato il criterio del valore, la percentuale autorizzata di materiali non originari passa dal 40 al 50 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto. Sono anche state aggiunte la coltura

¹ RS 0.946.31

² La Svizzera e l'AELS non hanno concluso un ALS con questo Paese.

³ Per ora solo la versione inglese esiste. La traduzione segue.

cellulare e la fermentazione industriale come operazioni che conferiscono il carattere originario. Per i prodotti tessili, il carattere originario può essere ottenuto sulla base di un maggior numero di fasi di trasformazione. Per i prodotti agricoli il limite autorizzato di materiali non originari non è più basato sul valore, ma sul peso. Per lo zucchero, considerato il progressivo calo del suo prezzo, il limite di quello proveniente da Paesi terzi autorizzato in un prodotto è stato fissato al 40 per cento del peso. Nella Convenzione attuale il limite è del 30 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Di contro, per i prodotti trasformati a base di zuccheri, come i dolci (SA 1704) e il cioccolato (SA 1806), il limite resta invariato.

Nel periodo transitorio le imprese esportatrici potranno utilizzare a scelta le norme della Convenzione attuale o quelle rivedute. Dovranno tuttavia decidere in precedenza quali norme intendono applicare, perché il cumulo sarà possibile soltanto secondo le norme della Convenzione attuale o secondo quelle rivedute (due zone di cumulo diverse). La scelta avverrà all'interno delle imprese sulla base delle catene di produzione esistenti o in sviluppo. Se un esportatore emetterà una prova dell'origine secondo le norme rivedute, dovrà aggiungere l'indicazione: «TRANSITIONAL RULES». Sarà responsabilità delle imprese assicurarsi che i materiali che hanno ottenuto l'origine preferenziale in applicazione delle norme rivedute, in generale più liberali, non possano essere inclusi come materiali preferenziali in una catena di cumulo basata sulle norme della Convenzione attuale.

Si sottolinea comunque che al termine della fase transitoria, quando la Convenzione riveduta entrerà in vigore, le norme attuali saranno sostituite da quelle nuove e non saranno più applicabili. Le imprese possono pertanto approfittare del periodo transitorio per adattare i loro metodi di calcolo dell'origine e se necessario rivedere le loro catene di approvvigionamento.

La durata della fase bilaterale transitoria è al momento incerta. Questa fase perdurerà fino a che tutte le Parti contraenti della Convenzione non avranno adottato la Convenzione riveduta tramite una decisione del Comitato misto PEM.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Amministrazione federale delle dogane
Ralf Aeschbacher
ralf.aeschbacher@ezv.admin.ch
+41 58 462 53 28

Segreteria di Stato dell'economia
Jean-Pierre Lattion
jean-pierre.lattion@seco.admin.ch
+41 58 463 11 22